



LEGGE 7 giugno 1977, n.30 (pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in data 10 giugno 1977).

Legge che apporta modifiche alle disposizioni che regolano la erogazione della indennità per inabilità temporanea al lavoro.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 7 giugno 1977.

Art. 1

A partire dal 1° giugno 1977 l'indennità per la inabilità temporanea al lavoro, compresa quella in corso, è erogata secondo le modalità che seguono.

Art. 2

L'indennità economica di cui alla lettera a) dell'articolo 20 della Legge 22 dicembre 1955 n.42 è pari all'86% dal 1° giorno fino al 14° giorno di inabilità, al 100% dal 15° giorno fino al 180° giorno, all'86% dal 181° giorno al 365° giorno, al 100% per 150 giorni in caso di gravidanza e puerperio, al 100% dal 1° giorno in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale per l'intera durata.

Art. 3

L'indennità economica è dovuta nella misura prevista dal precedente art. 2, sulla base della retribuzione netta effettiva che sarebbe spettata ai lavoratori per le giornate non prestate entro il limite settimanale contrattuale.

Detta indennità non è comunque assoggettata a contribuzione. Sono escluse dal computo della retribuzione i compensi per lavoro straordinario, notturno e festivo, nonché le diarie e le indennità di trasporto e di missione che abbiano carattere di rimborso spese.

Art. 4

Fermo restando il diritto al percepimento della indennità in caso di gravidanza e puerperio per un periodo massimo di 150 giorni, è data facoltà alla lavoratrice di fare decorrere detto periodo dai 90 ai 60 giorni prima della data presunta del parto. Il periodo massimo indennizzabile dopo l'avvenuto parto è di 90 giorni.

A partire dal momento in cui si richiede l'erogazione della indennità, per 150 giorni e comunque per i 60 giorni successivi alla data del parto, è vietato adibire la donna al lavoro.

Al termine dei 150 giorni, purchè siano trascorsi 60 giorni dalla data del parto, l'Istituto per la Sicurezza Sociale rimetterà alla lavoratrice apposita dichiarazione di fine periodo di astensione obbligatoria dal lavoro.

Art. 5

La misura del contributo per la Sicurezza Sociale, di cui all'art. 74 della Legge 22 dicembre 1955 n.42, è fissata nel 5,50% della retribuzione dei lavoratori dipendenti.

Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione del fondo relativo alla indennità economica in caso di inabilità, l'aliquota contributiva sarà modificata su proposta della Commissione Generale dell'I.S.S., visti i risultati di bilancio, con procedura di urgenza dal Consiglio Grande e Generale.

Art. 6

L'Istituto per la Sicurezza Sociale è autorizzato a concordare con le Associazioni dei datori di lavoro procedure atte ad assicurare l'erogazione della indennità al lavoratore direttamente dal datore di lavoro al termine di ogni periodo di paga.

Art. 7

Ogni norma in contrasto con la presente Legge è abrogata.

Art. 8

La presente Legge entra in vigore immediatamente.

Data dalla Nostra Residenza, addì 8 giugno 1977-1676 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Alberto Lonfernini - Antonio Lazzaro Volpinari

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Clara Boscaglia